

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 come successivamente modificato e integrato)

Titolo	Comunicazioni relative alla procedura di ammissione/esclusione alla P-GAS
Riferimenti normativi	Articolo 14 e Articolo 16, commi 16.1 e 16.3, e Articolo 21, comma 21.1, del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Entrata in vigore il 10 maggio 2010

1. Premessa

L'articolo 14, comma 14.1, prevede che il soggetto che intende partecipare alla P-GAS presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, una domanda di ammissione alla P-GAS, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione di cui all'articolo 15, comma 15.1 e 15.2, del medesimo Regolamento, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione alla P-GAS, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

L'articolo 16, comma 16.1, prevede che il GME, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla P-GAS, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, comunica, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'ammissione ovvero il rigetto della domanda medesima.

L'articolo 16, comma 16.3, prevede che il GME, qualora la documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla P-GAS sia irregolare o incompleta, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.

L'articolo 21, comma 21.1, prevede che gli operatori, ai fini dell'esclusione dalla P-GAS presentano presso il GME o inoltrano, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, specifica richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

2. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del GME

Il GME comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC:

- l'avvenuta ammissione dell'operatore alla P-GAS ovvero il rigetto della domanda di ammissione entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della medesima (articolo 16, comma 16.1);
- in ipotesi di documentazione irregolare o incompleta, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti (articolo 16, comma 16.3).

3. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla P-GAS

Il soggetto richiedente l'ammissione/esclusione alla P-GAS presenta al GME ovvero invia al medesimo mediante posta ordinaria o corriere ovvero tramite PEC:

- la domanda di ammissione alla P-GAS, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1), sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 14, comma 14.1, lettera a));
- la documentazione di cui all'articolo 15, comma 15.1 e 15.2, del medesimo Regolamento, sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante;
- il contratto di adesione alla P-GAS, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2) siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in originale, dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 14, comma 14.1, lettera b));
- la richiesta di esclusione dalla P-GAS sottoscritta in originale dalla persona fisica ovvero dal legale rappresentante (articolo 21, comma 21.1).